

ALLEGATO A

Regime quadro della Regione Marche ai sensi della Sezione 3.13 della Comunicazione della Commissione *Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.*

ART.1

La Regione Marche, attraverso le sue articolazioni organizzative, può adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.13 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Decisione e al presente regime. La regione Marche potrà cofinanziare misure di aiuto con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo+ (FSE+) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nel rispetto delle norme applicabili a tali fondi.

ART.2

Gli aiuti per sostenere gli investimenti di cui al presente articolo possono essere concessi alle micro, piccole, medie e grandi imprese fino al 31 dicembre 2023, salvo proroga da notificare ove approvata, a condizione che la relativa domanda sia stata presentata, prima dell'avvio dei lavori, ai sensi della definizione di cui all'art. 2, punto 23 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss. mm. ii.; per la definizione di MPMI si fa riferimento all'allegato 1 del Reg (UE)651/2014, all'allegato I del Reg. (UE) 702/2014 e all'allegato I del Reg. (UE) 1388/2014.

Gli istituti di credito come gli intermediari finanziari autorizzati alla concessione di credito secondo la legge nazionale sono esclusi come beneficiari finali.

Non sono ammesse le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, della silvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Con la conformità di tutte le condizioni, si ritiene che gli aiuti di cui al presente articolo abbiano un effetto di incentivazione. Pertanto gli aiuti riguarderanno gli investimenti effettuati dopo la notifica della decisione della Commissione che approva la misura.

ART.3

Le condizioni della presente misura inserita all'interno del presente regime quadro sono le seguenti:

a. l'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:

i) l'1% del bilancio totale disponibile per il presente regime

indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico, ovvero € 250.000,00 e
ii) 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico;

b. i costi ammissibili possono comprendere:

- spese per attivi materiali e immateriali produttivi,
- costi di studi preparatori o di consulenza connessi all'investimento,
- spese di acquisto e ristrutturazione immobili, rapportate al programma di investimento produttivo,
- costi forfettari calcolati sul totale piano di investimento secondo il metodo di calcolo previsto dai Regolamenti dei fondi SIE (ammissibile solo se la misura è cofinanziata sui fondi SIE),
- costi di formazione relativi all'investimento produttivo, sostenuti dopo la Decisione di approvazione del presente Regime (Decisione C(2022) 8856 *final* in data 7/12/2022) e relativi a investimenti per una ripresa sostenibile con particolare riferimento all'ambito della tutela dell'ambiente, del settore dell'energia e della transizione digitale al fine di raggiungere obiettivi europei e nazionali in tali settori, come descritto nella Comunicazione della Commissione COM(2021) 713 *final* del 18.11.2021. Gli investimenti finanziari non sono ammissibili;

c. l'intensità di aiuto:

i) Per investimenti in zone diverse dalle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali per l'Italia,

1. non può superare il 15 % dei costi ammissibili per le grandi imprese;
2. non può superare il 25% dei costi ammissibili per le medie imprese;
3. non può superare il 35 % dei costi ammissibili per le micro e piccole imprese;

ii) per investimenti nelle aree ricomprese nella mappa aiuti a finalità regionali per l'Italia, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 14 del regolamento generale di esenzione per categoria, escluso l'articolo 14, paragrafo 14, dello stesso, l'intensità base di aiuto di cui al precedente punto i), può essere aumentata dell'intensità di aiuto stabilita nella carta degli aiuti a finalità regionale in vigore al momento della concessione dell'aiuto nella zona interessata¹, come da tabella seguente:

Maggiorazione Aiuti per Dimensione Impresa	Aiuti a Finalità Regionale criterio 1) Mar 1 (Comuni di Frontone; Serra Sant'Abbondio ricadenti nella parte di territorio di PESARO URBINO) Mar 1 (Comuni di Castelbellino; Cerreto d'Esi; Cupramontana; Fabriano; Genga; Jesi; Monsano; Monte Roberto; San Paolo di Jesi; Sassoferrato; Serra San
---	---

¹ Aiuto SA.101134 (2021/N) – Italia / Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027)

Quirico; Staffolo ricadenti nella parte di territorio di ANCONA)

Mar 1 (Comuni di Apiro; Belforte del Chienti; Bolognola; Caldarola; Camerino; Camporotondo di Fiastrene; Castelraimondo; Castelsantangelo sul Nera; Cessapalombo; Cingoli; Civitanova Marche; Colmurano; Corridonia; Esanatoglia; Fiastra; Fiuminata; Gagliole; Gualdo; Loro Piceno; Macerata; Matelica; Mogliano; Monte Cavallo; Monte San Giusto; Monte San Martino; Montecosaro; Muccia; Penna San Giovanni; Petriolo; Pieve Torina; Pioraco; Poggio San Vicino; Pollenza; Potenza Picena; Ripe San Ginesio; San Ginesio; San Severino Marche; Sant'Angelo in Pontano; Sarnano; Sefro; Serrapetrona; Serravalle di Chienti; Tolentino; Treia; Urbisaglia; Ussita; Valfornace; Visso ricadenti nella parte di territorio di MACERATA)

Mar 1 (Comuni di Acquasanta Terme; Acquaviva Picena; Appignano del Tronto; Arquata del Tronto; Ascoli Piceno; Carassai; Castel di Lama; Castignano; Castorano; Colli del Tronto; Comunanza; Cossignano; Folignano; Force; Grottammare; Maltignano; Monsampolo del Tronto; Montalto delle Marche; Montedinove; Montegalloy; Montemonaco; Monteprandone; Offida; Palmiano; Ripatransone; Roccafluvione; Rotella; San Benedetto del Tronto; Spinetoli; Venarotta ricadenti nella parte di territorio di ASCOLI PICENO)

Mar 1 (Comuni di Altidona; Amandola; Belmonte Piceno; Campofilone; Falerone; Fermo; Francavilla d'Ete; Massa Fermana; Monsampietro Morico; Montappone; Monte Rinaldo; Monte San Pietrangeli; Monte Urano; Monte Vidon Corrado; Montefalcone Appennino; Montefortino; Montegiorgio;

	Montegranaro; Monteleone di Fermo; Montelparo; Ortezzano; Pedaso; Porto San Giorgio; Porto Sant'Elpidio; Rapagnano; Santa Vittoria in Matenano; Sant'Elpidio a Mare; Servigliano; Smerillo; Torre San Patrizio ricadenti nella parte di territorio di FERMO)
Grandi Imprese	15%
Medie Imprese	15%
Micro e piccole imprese	15%

ART.4

Gli aiuti di cui al presente regime possono essere concessi nella sola forma di sovvenzioni.

ART.5

Gli aiuti concessi ai sensi del presente regime non possono e non saranno cumulati con gli aiuti di cui alla sezione 3.13 del quadro temporaneo COVID per gli stessi costi ammissibili.

Gli aiuti di cui al presente regime sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti conformemente al punto 91 del quadro temporaneo. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire il funding gap.

Gli aiuti concessi nell'ambito della misura possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti de minimis o dal regolamento generale, ABER e FIBRA, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di detto Regolamento.

Gli aiuti concessi nell'ambito della misura possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito di altre misure approvate dalla Commissione ai sensi di altre sezioni del quadro temporaneo, a condizione che siano rispettate le disposizioni di tali sezioni specifiche.

ART.6

Gli aiuti di cui alla presente sezione non possono essere concessi a grandi e medie imprese che erano già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria ("RGEC"), del regolamento di esenzione per categoria nel settore agricolo ("ABER") o del Regolamento di esenzione per categoria nel settore della pesca ("FIBER"), rispettivamente, il 31 dicembre 2019. Gli aiuti possono essere concessi a micro e piccole imprese che si trovavano in difficoltà ai sensi del Regolamento Generale, ABER e FIBER il 31 dicembre 2019, se tali imprese, al momento della concessione dell'aiuto, non sono soggette a

procedura concorsuale collettiva ai sensi del diritto nazionale e non hanno ricevuto aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione.

.

ART.7

L'Amministrazione di cui all'art.1 concede gli aiuti nel rispetto degli obblighi di interrogazione e registrazione previsti dall'art 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) e in conformità con le disposizioni di cui al Decreto 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2017).

ART.7.1

La Regione Marche individua il Settore programmazione delle risorse nazionali e Aiuti di Stato quale Autorità responsabile del presente regime che provvede alla preventiva registrazione del "Regime quadro Marche" nel Registro Nazionale Aiuti (RNA), acquisendo il "Codice Aiuto RNA - CAR". Mentre l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente regime quadro entro i limiti ed alle condizioni e durata del regime stesso sono di competenza delle strutture interne regionali (Dipartimenti, Direzioni, Settori). Sono di competenza delle stesse anche gli adempimenti di cui all'art.9 e successivi del DM 115/17.

ART.7.2

La registrazione di cui al comma 7.1 è effettuata anche ai fini dell'adempimento degli oneri di pubblicazione previsti al punto 103 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo2020, e ss.mm.ii.; pertanto le informazioni pertinenti, di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relative ad ogni singolo aiuto concesso ai sensi del presente Regime quadro sono pubblicate sulla sezione trasparenza del RNA, disponibile al link https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, entro 12 mesi dalla concessione.

ART.7.3

Ai fini della redazione della relazione di cui al punto 104 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo2020, e ss.mm.ii., le strutture regionali responsabili dell'attuazione del presente regime - entro il 15 maggio di ogni anno - i dati di cui all'allegato A del Regolamento (CE) N. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.

ART.7.4

Le strutture responsabili per l'attuazione del presente regime confermano che rispetteranno gli obblighi di monitoraggio e comunicazione di cui alla sezione 4 del quadro temporaneo (compreso l'obbligo di pubblicare le informazioni pertinenti su ogni singolo aiuto superiore a 100.000 EUR concesso nell'ambito della misura e a 10.000 EUR in settore della pesca sul sito web completo sugli aiuti di Stato nazionali o sullo strumento informatico della Commissione entro 12 mesi dal momento della concessione).

ART.7.5

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al punto 106 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e ss.mm.ii, l' Amministrazione di cui all'art.1 conserva, per dieci anni a partire dalla data di concessione degli aiuti, le registrazioni particolareggiate che contengono ogni informazione necessaria per verificare che gli aiuti siano stati concessi nel rispetto dell'art. 2, comma 2. Il medesimo soggetto trasmette dette registrazioni all'Autorità responsabile del presente regime, su richiesta di quest'ultima.

ART.8

Gli aiuti previsti dal presente regime non sostengono attività che violano il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non devono arrecare un danno significativo all'ambiente con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; spetta all'Autorità concedente, individuata nell'articolo 1, la verifica, all'atto della valutazione delle domande di aiuto, del rispetto di tale principio secondo le stesse regole e procedure applicabili al Piano italiano di ripresa e resilienza ("RRP") e secondo quanto previsto dai programmi specifici per i fondi SIE sulla base delle linee guida e delle istruzioni per i programmi cofinanziati nell'ambito della politica di coesione 2021-2027, ai sensi della Nota DPCOE n. 9069 del 7 dicembre 2021. Sono altresì escluse le attività di cui alla sezione B dell'allegato V del regolamento (UE) 2021/52317 nonché quelle non conformi alla normativa ambientale nazionale e comunitaria in materia.

ART.9

Il presente regime quadro rispetta le regole applicabili nell'ambito dei seguenti fondi: FESR, FSE+, FC, FEASR.

ART.10

La concessione degli aiuti di cui al presente regime non è condizionata al trasferimento di un'attività produttiva o di un'altra attività del beneficiario da un altro paese all'interno del SEE nel territorio dello Stato membro che concede l'aiuto. Ciò indipendentemente dal numero di posti di lavoro persi effettivamente verificatisi nella sede iniziale del beneficiario nel SEE.

ART.11

È esclusa ogni forma di agevolazione anche indiretta alle imprese attive nel settore finanziario.

In particolare, sono predisposti meccanismi specifici per garantire che i benefici degli aiuti convogliati tramite intermediari finanziari siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali. Inoltre, l'Amministrazione adotterà i necessari provvedimenti per garantire che:

- tutti gli istituti di credito e finanziari possano fungere da intermediari nella gestione dell'aiuto, garantendo la concorrenza tra gli intermediari finanziari;
- i costi amministrativi non siano addebitati in misura superiore al livello normale;
- il vantaggio per il beneficiario nonché il rischio ridotto per l'istituto di credito o finanziario si riflettano in volumi di finanziamento più elevati, portafogli più rischiosi, requisiti di garanzia inferiori, premi di garanzia inferiori o tassi di interesse inferiori.

ART.12

La concessione degli aiuti di cui al presente regime è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Decisione *della Commissione Europea C(2022) 8856* è stata adottata in data 7.12.2022. Per tutto quanto non previsto dal presente allegato valgono le disposizioni contenute in quest'ultima.